

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 aprile 1982
(V. Stampato n. 3054)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(COLOMBO)**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(DARIDA)**

**col Ministro del Tesoro
(ANDREATTA)**

**col Ministro delle Finanze
(FORMICA)**

**col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(BARTOLOMEI)**

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(MARCORA)**

**col Ministro del Commercio con l'Estero
(CAPRIA)**

**e col Ministro della Sanità
(ALTISSIMO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 aprile 1982*

Accettazione ed esecuzione dell'emendamento al paragrafo 3 dell'articolo XI della Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, adottato a Bonn il 22 giugno 1979

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'emendamento al paragrafo 3 dell'articolo XI della Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, adottato a Bonn il 22 giugno 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XVII della Convenzione.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge riguardante il contributo italiano al Segretariato internazionale di cui all'articolo XII della Convenzione, valutato, per il biennio 1980-1981, in lire trenta milioni, si fa fronte a carico del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

All'onere di lire trenta milioni per l'esercizio finanziario 1982 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 del citato stato di previsione per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

AMENDEMENT

Conformément à l'Article XVII de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, signée à Washington, D.C., le 3 mars 1973, une session extraordinaire de la Conférence des Parties a été convoquée à Bonn (République fédérale d'Allemagne), le 22 juin 1979.

Les Parties suivantes étaient représentées: Afrique du Sud, Allemagne (République fédérale d'), Botswana, Canada, Chili, Costa Rica, Danemark, Equateur, Egypte, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Inde, Kenya, Nigéria, Norvège, Panama, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, Sénégal, Suède, Suisse, Union des Républiques socialistes soviétiques et Zaïre.

A la majorité requise des deux tiers des Parties présentes et votantes, la Conférence des Parties a adopté l'amendement à la Convention suivant:

les mots « , et adopter des dispositions financières » doivent être ajoutés à la fin de l'alinéa a), du paragraphe 3 de l'Article XI de la Convention.

Bonn, le 22 juin 1979

PETER H. SAND
Secrétaire général

Traduzione non ufficiale.

N.B. — *I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione del 3 marzo 1973, fra cui il testo in lingua francese, qui sopra riportato.*

EMENDAMENTO

In conformità all'articolo XVII della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, è stata convocata a Bonn (Repubblica federale di Germania), il 22 giugno 1979, una sessione straordinaria della Conferenza delle Parti.

Erano rappresentate le seguenti Parti: Africa del Sud, Botswana, Canada, Cile, Costa Rica, Danimarca, Equatore, Egitto, Finlandia, Francia, Germania (Repubblica federale di), India, Kenya, Nigeria, Norvegia, Panama, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Senegal, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, URSS e Zaire.

Alla maggioranza richiesta dei due terzi delle Parti presenti e votanti, la Conferenza delle Parti ha adottato il seguente emendamento alla Convenzione:

le parole « , e adottare le disposizioni finanziarie » devono essere aggiunte alla fine dell'alinea *a*), del paragrafo 3 dell'articolo XI della Convenzione.

Bonn, 22 giugno 1979

Il Segretario Generale
PETER H. SAND